

(N. 3021)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° aprile 1953 (V. Stampato N. 3229)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merci.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contratti a termine, compresi quelli a premio semplice o doppio, relativi a merci ammesse alla contrattazione in borsa alle grida, registrati e liquidabili presso la Cassa di garanzia e compensazione della borsa merci e regolarmente assoggettati alla tassa di bollo sui contratti di borsa di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, danno luogo ad entrata imponibile limitatamente al contratto che risulti eseguito mediante rilascio del corrispondente buono di consegna

L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi nei modi e termini normali a cura di chi rilascia il buono di consegna.

Art. 2.

Ai fini e per gli effetti della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, s'intendono soggette ad imposta sull'entrata le cessioni di merci e prodotti effettuate mediante girata apposta sui buoni di consegna emessi a chiusura di contratti a termine su merci ammesse alla contrattazione in borsa alle grida, sulle fedi di deposito nei magazzini generali, sulle polizze di carico ed in generale su qualsiasi altro titolo rappresentativo di merci.

L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi, a cura dei singoli giranti, nei modi e termini normali.

Peraltro, l'intervento della Cassa di garanzia e compensazione della borsa merci, nella duplice qualità di girataria e di girante dei buoni di consegna ai fini dell'esecuzione dei contratti di borsa merci, dà luogo, per ogni operazione, ad una sola entrata imponibile e la relativa imposta sull'entrata è dovuta dalla Cassa in occasione della girata effettuata da essa sul prezzo corrisposto dal giratario.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.